

REGOLAMENTO (CEE) N. 564/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1993

che proroga l'applicazione dell'imposta denominata « arbitrio insular — tarifa especial » delle isole Canarie in occasione dell'introduzione in dette isole di taluni prodotti sensibili provenienti dalle altre parti della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 stabilisce all'articolo 6, paragrafo 4 che l'imposta denominata « arbitrio insular — tarifa especial » delle isole Canarie viene applicata fino al 31 dicembre 1992 nei confronti di alcuni prodotti provenienti dalle altre parti della Comunità, secondo le modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che tuttavia il Consiglio può autorizzare, caso per caso, su richiesta della Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3 del citato protocollo, l'applicazione di detta imposta a taluni prodotti sensibili al massimo fino al 31 dicembre 2000;

considerando che in data 7 dicembre 1992 le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1911/91 mirante ad applicare l'imposta in questione fino al 31 dicembre 2000 su un certo numero di prodotti considerati sensibili da dette autorità;

considerando che, sulla base dei documenti giustificativi presentati alla Commissione dalle autorità spagnole a sostegno della loro richiesta, i prodotti figuranti in allegato appartengono a settori produttivi economicamente e socialmente importanti per lo sviluppo delle isole Canarie;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1993.

rie; che devono quindi effettivamente essere considerati sensibili per l'economia delle Canarie;

considerando che le necessità di miglioramento dei settori produttivi in oggetto giustifica il mantenimento di questa imposta fino al 31 dicembre 2000, soprattutto in considerazione dei fattori economici legati all'eccezionale situazione geografica delle isole;

considerando che, per mantenere la competitività dei prodotti provenienti dalle altre parti della Comunità, è opportuno che l'aliquota dell'imposta applicabile a tali prodotti non superi per ciascun prodotto il 90 % delle aliquote corrispondenti applicate nei confronti dei prodotti originari di paesi terzi, tenuto conto delle riduzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1911/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 2000, l'imposta denominata « arbitrio insular — tarifa especial » delle isole Canarie viene applicata all'introduzione in dette isole dei prodotti che figurano nell'elenco allegato, provenienti dalle altre parti della Comunità.

L'aliquota dell'imposta per ciascun prodotto non può superare in alcun caso il 90 % dell'aliquota applicata nei confronti degli stessi prodotti originari dei paesi terzi, tenuto conto delle riduzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1911/91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

(¹) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.